

VERBALE 02/2023

ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "PRO-MUOVERE - APS"

L'anno 2023 il giorno 16 del mese di aprile alle ore 20:30, in prima convocazione e in videoconferenza sul Gruppo Whatsapp "Pro-Muovere 2023", si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Associazione "Pro-Muovere la Capitanata APS" sita in Ortona (Fg) alla Via Soldato Larotonda n. 6, per deliberare il seguente Ordine del Giorno (OdG):

- 1) **Approvazione dell'ulteriore adeguamento dello Statuto, approvato in data 22-10-2020 ai sensi del D.L.vo 117/2017 (Nuovo Codice del Terzo Settore - CTS), in seguito alle osservazioni pervenute dall'Ufficio RUNTS della Regione Puglia per la definitiva iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).**

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Troccoli Antonio, Presidente dell'Associazione, il quale chiama a fungere da Segretario su designazione degli intervenuti la Socia Ferragonio Pina.

Il Presidente constata innanzi tutto che l'Assemblea, ai sensi dell'art. 21 del Codice civile e dell'art. 8.6 dello Statuto, è regolarmente costituita, essendo state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'Assemblea ed essendo presenti in videoconferenza i Soci **Antonietta Bernabé, Antonio Troccoli, Camilla Volpone, Cristina Troccoli, Erika Troccoli, Fabio La Torre, Gaetano Troccoli, Giuseppina Algerino, Giuseppina Troccoli (di Giuseppe), Giuseppina Troccoli (di Rocco), Leonardo A. Colotti, Luigia Lombardi, Marianonietta Lomaestro, Mario Verzicco, Pina Ferragonio, Potito A. Cordisco, Renato De Feo, Rita Pettolino, Sabrina Stella, Serafina M.C. Stella, Vito de Gregorio**, pari a n. 21 Soci su 28 (75%) aventi diritto al voto.

Il Presidente informa l'Assemblea che gli argomenti saranno trattati in successione, poi verrà aperta la discussione su quanto all'ordine del giorno ed infine si procederà alle votazioni.

Al termine della trattazione di tutti gli argomenti, i legittimati all'esercizio del diritto di voto potranno chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta per ciascun argomento, con facoltà di fare osservazioni, chiedere informazioni e formulare proposte, purché pertinenti all'argomento posto in discussione.

La richiesta di intervento potrà essere fatta fino a che non sarà stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento oggetto della richiesta medesima. Coloro che avranno chiesto la parola avranno facoltà di sintetica replica.

Il Presidente comunica inoltre che, in considerazione dell'andamento dei lavori, si riserva di indicare un limite di durata degli interventi e/o delle repliche, al fine di consentire il regolare ed efficace svolgimento dell'assemblea.

All'unico punto all'Odg il Presidente riferisce all'Assemblea che il Codice del Terzo Settore, previsto dal Decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del cosiddetto Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte. L'adeguamento statutario è una condizione necessaria per mantenere i vantaggi delle APS, e di altre agevolazioni, e per poter essere inseriti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. A tal fine e per favorire il processo di adeguamento, l'art. 9 comma 3-bis inserito nella fase di conversione in legge del decreto Milleproroghe 2023 (D.L. n. 198/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2023) prevede la modifica dell'art. 101, comma 2 del codice del Terzo settore (D.L.vo n. 117/2017) sostituendo il termine previsto per l'adeguamento degli statuti con le maggioranze dell'Assemblea Ordinaria al 31 dicembre 2023 invece che al 31 dicembre 2022.

Premesso che lo Statuto dell'Associazione "Pro-Muovere Ortona – APS" approvato dall'Assemblea dei Soci in data 23-01-2016, in ottemperanza del D.L.vo n. 117/2017, per la fase di tras migrazione nel RUNTS è stato già aggiornato ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci in data 22/10/2020.

Appurato che durante la fase di tras migrazione al RUNTS l'Associazione "Pro-Muovere Ortona – APS" risultava nell'elenco del 05/11/2022 pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (<https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti>) in qualità di **"Enti in tras migrazione che necessitano di integrazione"** e che l'Ufficio RUNTS della Regione Puglia con lettera PEC inviata il 14/03/2023 (r_puglia/AOO_192/PROT/14/03/2023/0005822) invitava questa Associazione ad eseguire alcune ulteriori integrazioni formali relativi agli articoli 7 e 16 dello Statuto precedentemente aggiornato.

Pertanto, in virtù di quanto sopra specificato e nel merito eseguire ulteriori aggiustamenti in conformità al D.L.vo 117/2017, si portano in Assemblea Ordinaria per l'approvazione le seguenti modifiche allo Statuto approvato il 22/10/2020:

- Pagina 2 – l'intestazione viene modificata nella seguente "STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PRO-MUOVERE LA CAPITANATA APS" e l'Articolo 1 – secondo rigo la denominazione dell'Associazione cambia in "PRO-MUOVERE LA CAPITANATA APS";
- Pagina 4 – la lettera b) Attività culturali dell'Articolo 3 viene integrato aggiungendo alla fine la seguente frase "... le attività culturali sono aperte in generale a tutti ma una particolare attenzione sarà rivolta alla formazione culturale di persone adulte e, soprattutto, anziane;"

- Pagina 5 - Articolo 7 - nono rigo - dopo la parola maggiorenni viene inserita la seguente frase "... o minorenni, per il tramite del/i rappresentante/i la responsabilità genitoriale, ...". Alla fine del paragrafo viene inserita la seguente frase "Ogni socio ha diritto ad un (1) voto."

- Pagina 6 - dopo l'articolo 11 è inserito integralmente l'Articolo 11 bis

Ai sensi del comma 2) dell'articolo 17 del CTS, si definiscono **Volontari** le persone - **con lo status di socio o semplicemente aderenti all'associazione** - che prestano, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Ai sensi del comma 3) dell'articolo 17 del CTS, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Pertanto, sono erogabili i rimborsi analitici, **non forfettari o una tantum**, che contengano le spese "**a piè di lista**" effettivamente sostenute dal volontario.

Ai sensi comma 4) dell'art. 17 del CTS, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di **10 euro giornalieri e 150 euro mensili**, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. L'autocertificazione, **però**, non libera il volontario dal dover rendicontare o tenere i documenti di spesa che certificano i costi sostenuti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Ai sensi del comma 1) dell'art. 18, del CTS, i soci o associati che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari che svolgono, ai sensi del comma 1) art. 17 del CTS, in modo continuativo la propria attività sono iscritti in un apposito Registro e hanno diritto di voto.

- Pagina 7 - Articolo 16 - primo rigo - dopo la parola maggiorenni viene inserita la seguente frase "... o minorenni, per il tramite del/i rappresentante/i la responsabilità genitoriale, ..."

- Pagina 9 - Articolo 22 - secondo rigo - vengono apportate le seguenti correzioni "... da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) ..."

- Pagina 10 - Articolo 26 - La prima frase viene sostituita con la seguente "Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri". Al terzo capoverso la frase "La parità di voti comporta la rielezione della proposta" viene soppressa.

- Pagina 10 - Articolo 27 - Al terzo capoverso l'ultima frase viene sostituita con la seguente "Il Presidente del Consiglio Direttivo decaduto o dimissionario convocherà in tempi ragionevoli l'Assemblea dei soci per l'elezione dei membri del nuovo Consiglio Direttivo".

Dopo l'esposizione delle sopra citate modifiche statutarie, il Presidente precisa che i restanti articoli dello Statuto approvato il 22/10/2020 non sono stati modificati e, quindi, chiede all'Assemblea dei Soci se ci sono interventi o richieste di chiarimenti. Non essendoci interventi, il Presidente chiede ai Soci di approvare la modifica della denominazione dell'Ente, di approvare uno ad uno gli articoli 1-3-7-16-22-26-27 modificati, l'inserimento dell'Articolo 11-bis nello Statuto e alla fine di approvare integralmente il nuovo Statuto dell'Associazione "**PRO-MUOVERE LA CAPITANATA APS**". **All'unanimità l'Assemblea dei Soci approva la nuova denominazione dell'Ente, tutte le modifiche statutarie e integralmente lo Statuto dell'Associazione "PRO-MUOVERE LA CAPITANATA APS" che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.**

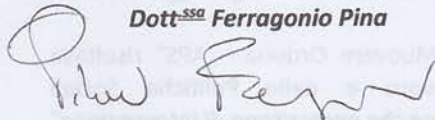
Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Dopo di che nessun altro ha chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 21:30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

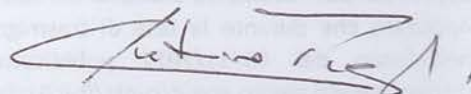
La Segretaria

Dott.^{ssa} Ferragonio Pina



Il Presidente

Dott. Troccoli Antonio



AGENZIA ANTRATE-UFFICIO DI FOGGIA

Registrato il 03-05-23 al N. 503 Serie 3

Mod. 123 del 1990 (E) ESSEUTE

Mod. 123 del 1990 Banca

E' il originale

Per il Dirigente Titolare

L'ADDETTO AL FRONT OFFICE (*)

Michela BARDI



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PRO-MUOVERE LA CAPITANATA APS"

DEFINIZIONI E FINALITÀ

Articolo 1

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale (APS) ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, denominata "**PRO-MUOVERE LA CAPITANATA APS**", (indicata anche come "**Associazione**" nel presente testo), C.F. **90040110711**, sede legale in **ORDONA (71040 - FG) Via SOLDATO LAROTONDA n. 6**. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto, invece, con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

L'Associazione è un **Ente del Terzo Settore** e centro di vita associativa, autonoma, pluralista, apartitica, a carattere volontario, democratica, progressista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 2

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità. Sono finalità dell'Associazione:

- a) la promozione del benessere (soprattutto psicofisico) delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- b) la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- c) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti;
- d) la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei/delle soci/e e di tutti/e i/le cittadini/e;
- e) la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale;
- f) la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto di associazione;
- g) la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura;
- h) la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, nonché l'apertura, all'interno dei propri locali, del servizio di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente ai soci.

Articolo 3

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'Art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del CTS. Sono attività di interesse generale dell'Associazione:

- a) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- i) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'Articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'Articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106;
- j) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- k) agricoltura sociale, ai sensi dell'Articolo 2 della Legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- l) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- m) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- n) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- o) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'Articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'Articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- p) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e gestione dei luoghi comuni o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nello specifico sono campi di attività dell'Associazione:

- a) le attività educative e formative anche a carattere professionale anche con interventi di partenariato per svolgimento delle seguenti attività:
 - 1. formazione professionale, formazione di base (obbligo formativo), formazione superiore, formazione post-laurea, formazione continua, alta formazione e formazione d'eccellenza, formazione dei formatori;
 - 2. promozione, ideazione, progettazione, assistenza e monitoraggio, organizzazione, gestione e realizzazione, a titolarità propria o in forma associata o delegata, di interventi, progetti, programmi, azioni, corsi di formazione professionale, di aggiornamento, di specializzazione, di perfezionamento, di qualificazione, di riconversione, di reinserimento e di riqualificazione, in tutti i settori e anche autorizzati, approvati, finanziati o co-finanziati, rivolti a cittadini italiani e stranieri, residenti e non, giovani, disoccupati, donne, fasce deboli, lavoratori dipendenti e autonomi;
 - 3. interventi per favorire l'inserimento professionale delle "fasce deboli" del mercato del lavoro;
- b) Attività culturali: tavole rotonde, convegni, dibattiti, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, proiezione di film e documentari, mostre; corsi strutturali di fotografia, di pittura, di scultura e ceramica, di lingue, di storia e politica, di musica, cinema e teatro, di formazione, preparazione e perfezionamento scientifico e culturale; le attività culturali sono aperte in generale a tutti ma una particolare attenzione sarà rivolta alla formazione culturale di persone adulte e, soprattutto, anziane;

- c) Attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate in proprio, all'interno delle strutture educative e scolastiche e in collaborazione con associazioni ed altri enti;
- d) Promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
- e) Educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza attiva;
- f) Promozione e pratica delle forme di servizio civile nazionale e regionale;
- g) Servizi socio educativi per il benessere dell'uomo e della donna in particolare anziani, bambini e fasce deboli;
- h) Ricerca e monitoraggio di offerte di lavoro, con interventi di sostegno durante la fase di transizione scuola-lavoro;
- i) Attività finalizzate alla conservazione al potenziamento dei processi partecipativi e in particolare alla valorizzazione dello spazio pubblico come bene comune;
- j) Attività di contrasto ai fenomeni di incuria, di abbandono e danneggiamento al patrimonio di interesse architettonico, ambientale, storico, paesaggistico, culturale, che ricostruisca legami di comunità e valorizzi gli spazi pubblici;
- k) Attività ricreative: incontri, manifestazioni in occasione di festività, mostre, ricorrenze ed altro, campagne su questioni rilevanti per il perseguimento delle finalità associative, manifestazioni culturali;
- l) Attività di volontariato: assistenza e supporto alle strutture sociali già esistenti sul territorio;
- m) Attività musicali: promuovere artisti e musicisti provenienti in particolare dal mondo giovanile, organizzazione di eventi atti alla diffusione e valorizzazione del panorama musicale;
- n) promuovere e favorire attività sportive, ambientali e del tempo libero.

L'Associazione intende, inoltre, coadiuvare gli Enti Pubblici e non, con particolare rilevanza al supporto psicofisico in:

- a) interventi di sostegno e promozione dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;
- b) interventi a favore di cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
- c) promuovere, organizzare e gestire servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anche in temporanee difficoltà;
- d) favorire e promuovere qualsiasi forma di attività che sia di prevenzione al disagio giovanile e delle fasce più deboli;
- e) ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la legislazione vigente.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'Art. 7 del CTS.

L'Associazione si propone di operare per la promozione, ideazione, progettazione, assistenza e monitoraggio, organizzazione, gestione e realizzazione di iniziative, in conformità alle finalità statutarie e sociali, a titolarità propria o in forma associata o delegata e comunque affidati a qualsiasi titolo dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali, Enti Pubblici e Pubbliche Amministrazioni, da imprese, privati e altri organismi comunitari, nazionali, regionali o locali.

L'Associazione si propone altresì, di operare nel settore dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e della beneficenza nonché nei settori della tutela e della valorizzazione della natura e dell'ambiente e della tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e storico, in particolare mediante lo svolgimento di attività dirette alla valorizzazione e promozione delle risorse e tradizioni locali e delle produzioni tipiche, sia nel campo dell'artigianato sia nel campo dei prodotti alimentari.

Articolo 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/lle propri/e associati/e. L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/lle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

I SOCI

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dal comma 1) Art. 35 del CTS. Può diventare socio chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa. **I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.** Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto ed il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo Art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale, numero di telefono e posta elettronica personale unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, al Regolamento interno e alle Deliberazioni degli organi sociali. Nella domanda l'aspirante socio dà immediata liberatoria al Consiglio Direttivo, e senza comunicazione scritta all'interessato, di cancellare il proprio nominativo dal Libro dei Soci solo nei casi previsti al successivo Articolo 9 commi a), b) e c). Al fine di favorire la velocità di comunicazione con i soci, **e anche come una forma di contributo al rispetto dell'ambiente**, l'aspirante socio nella domanda dà l'autorizzazione al Consiglio Direttivo che tutte le comunicazioni aventi ad oggetto le attività dell'Associazione, **ivi compreso gli inviti per la convocazione alle Assemblee dei soci che avranno valore di notifica a tutti gli effetti**, possano essere inoltrate tramite posta elettronica privata e/o sul numero Whatsapp del socio.

Articolo 6

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più Consiglieri, da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di **trenta (30)** giorni dalla richiesta di adesione, e verificare che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti. **Trascorso tale termine la domanda si ritiene tacitamente accolta.** La comunicazione di accettazione sarà effettiva con la consegna della tessera sociale al nuovo socio e annotazione del suo nominativo nel Libro dei Soci. Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso al/la Presidente/ssa. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Articolo 7

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. I soci hanno diritto a:

- a) frequentare l'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse;
- b) riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- c) discutere e approvare i rendiconti;
- d) eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e controllo;
- e) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- f) approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e maggiorenni o **minorenni, per il tramite del/i rappresentante/i la responsabilità genitoriale**, che siano iscritti/e da almeno **un (1)** mese nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno **quindici (15)** giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Ogni socio ha diritto ad **un (1) voto**.

Articolo 8

Il socio è tenuto a:

- a) rispettare lo Statuto, i Regolamenti, le Delibere degli organi sociali;
- b) versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;

- c) mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- d) rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza all'Assemblea dei Soci;
- e) osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione. Pertanto, essa non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rimborsabile, rivalutabile o trasmissibile.

Articolo 9

La qualifica di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) scioglimento dell'Associazione;
- c) mancato pagamento della quota sociale;
- d) rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- e) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- f) espulsione o radiazione.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- a) inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali Regolamenti o delle Deliberazioni degli organi sociali;
- b) denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- c) l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- d) il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- e) appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- f) l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- g) l'arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottati condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'Art. 2 del presente Statuto.

Articolo 11

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente Articolo 10 dovrà essere reso noto al/la socio/a in forma scritta usando i canali di comunicazione (**posta elettronica o numero Whatsapp privato**) autorizzati dal/la socio/a nel modello di domanda.

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro **trenta (30)** giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci, oppure il Collegio dei Garanti, se previsto.

Articolo 11 bis

Ai sensi del comma 2) Art. 17 del CTS, si definiscono **Volontari** le persone – **con lo status di socio o semplicemente aderenti all'associazione** – che prestano, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Ai sensi del comma 3) Art. 17 del CTS, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario può essere previsto dall'associazione **soltanto il rimborso** delle spese effettivamente sostenute e

documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Pertanto, sono erogabili i rimborsi analitici, non forfettari o una tantum, che contengano le spese **"a piè di lista"** effettivamente sostenute dal volontario.

Ai sensi comma 4) Art. 17 del CTS, le spese sostenute dal volontario possono essere altresì rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. **L'autocertificazione, però, non libera il volontario dal dover rendicontare e tenere i documenti di spesa che certificano i costi realmente sostenuti.**

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Ai sensi del comma 1) Art. 18 del CTS, i soci o associati che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Ai sensi del comma 1) Art. 17 del CTS, **i soci volontari che svolgono in modo continuativo la propria attività sono iscritti in un apposito Registro e hanno diritto di voto.**

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Articolo 12

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali. Esso è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) eccedenze degli esercizi annuali;
- c) contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
- d) partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi;

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- a) quote annuali di adesione e tesseramento dei soci;
- b) proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- c) proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- d) contributi pubblici e privati;
- e) erogazioni liberali;
- f) raccolte fondi;
- g) ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Articolo 14

L'esercizio sociale si intende dal **1° gennaio al 31 dicembre** di ogni anno. L'approvazione del bilancio di esercizio dev'essere portato all'Assemblea dei Soci entro il **30 aprile dell'anno successivo**. Una proroga può essere prevista solo in caso di comprovata necessità o impedimento.



ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 15

Sono organismi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Se previsti, è organismo di garanzia e controllo:

- a) il Collegio dei Garanti;
- b) il Collegio dei Sindaci revisori.

Gli organismi durano in carica **quattro (4)** anni ed i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita delibera, ciascun organismo può attivare, per le proprie convocazioni, modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto con altre forme, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 16

Partecipano all'Assemblea tutti i soci maggiorenni o **minorenni, per il tramite del/i rappresentante/i la responsabilità genitoriale**, iscritti da almeno **un (1)** mese nel Libro dei soci e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno **quindici (15)** giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo dell'Associazione tramite avviso, contenente la data e l'ora della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno **otto (8)** giorni prima e da inviare ad ogni socio secondo le modalità di notifica (**posta elettronica e/o numero Whatsapp privato**) autorizzate dal socio nel modulo di domanda.

Articolo 17

L'Assemblea generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal/la Presidente/ssa per motivi che esulano l'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli Articoli 19 e 30 ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno **un quinto (1/5)** dei Soci aventi diritto al voto o, se previsti, il Collegio dei Sindaci Revisori. L'Assemblea dovrà aver luogo entro **trenta (30)** giorni dalla data in cui viene richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 18

L'Assemblea è regolarmente costituita in **prima convocazione** alla presenza della **metà più uno** dei Soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In **seconda convocazione**, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita **qualunque sia il numero** degli intervenuti e delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante comunicazione al Consiglio Direttivo tramite **posta elettronica e/o numero Whatsapp privato**, che ha valore di notifica a tutti gli effetti. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di **due (2)** associati.

Articolo 19

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da **almeno un quinto (1/5)** dei soci, è indispensabile la presenza di **almeno un terzo (1/3)** dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di **almeno tre quinti (3/5)** dei partecipanti. Per le delibere riguardanti lo scioglimento, la trasformazione o la liquidazione dell'Associazione, è indispensabile la presenza della **maggioranza assoluta** dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei **quattro quinti (4/5)** dei presenti.

Articolo 20

L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente/ssa dell'Associazione. Il/La Presidente/ssa dell'Assemblea propone un/a Segretario/a verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per **alzata di mano** e possono prevedere l'intervento dei Soci all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via telematica (videochiamata su numero Whatsapp del Socio), purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Il voto a scrutinio segreto è possibile quando ne faccia richiesta **un decimo (1/10)** dei soci presenti con diritto di voto. **Per l'elezione degli Organi Sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.** Nelle deliberazioni, invece, che riguardano la loro responsabilità e/o l'approvazione del Rendiconto i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul Libro verbali a cura del/la Segretario/a che le firma insieme al/la Presidente/ssa. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i **quindici (15)** giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Articolo 21

L'assemblea generale dei Soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'Art. 7:

- a) elegge e revoca i componenti degli Organi Sociali;
- b) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto indicato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- i) elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo e, se previsti, il Collegio dei Sindaci Revisori e il Collegio dei Garanti) alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, questo votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di **parità di voti** all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la **maggior anzianità** di iscrizione all'Associazione.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica **quattro (4)** anni. È composto in numero dispari da un minimo di **tre (3)** ad un massimo di **cinque (5)** membri eletti tra i soci. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, **quando ritenuto indispensabile**, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- a) il/la **Presidente/ssa**: ha la Rappresentanza Legale e la firma sociale dell'Associazione, la rappresenta anche verso i terzi, convoca e presiede il Consiglio;
- b) il/la **Vicepresidente/ssa**: coadiuva il/la Presidente/ssa e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- c) il/la **Segretario/a**: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il/la Presidente/ssa; presiede il Consiglio in assenza del/la Presidente/ssa e del/la Vicepresidente/ssa;
- d) il/la **Tesoriere/a**: cura gli aspetti inerenti alla contabilità della cassa e dell'appoggio bancario, la prima nota in entrata e in uscita, esegue i pagamenti e predispose tutti gli elementi necessari per il bilancio consuntivo.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza del/la Presidente/ssa, del/la Vicepresidente/ssa o del/la Segretario/a è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla

reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'Articolo 27 dello Statuto. Il Consiglio può, inoltre, distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 25

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) convocare l'Assemblea dei Soci;
- b) eseguire le Delibere dell'Assemblea;
- c) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- d) predisporre il bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- e) predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'Art. 14 del CTS;
- f) predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- g) individuare le attività diverse di cui all'Art. 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dal comma 6) Art. 13 del CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- h) all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- i) deliberare circa l'ammissione dei soci;
- j) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- k) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
- l) sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- m) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- n) decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- o) presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Articolo 26

Il Consiglio Direttivo è convocato dal/la Presidente/ssa ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta di **almeno un terzo (1/3)** dei consiglieri.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri. Sono consentite modalità di videoconferenza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le **votazioni** normalmente sono **palesi**, possono essere a **scrutinio segreto** quando ciò sia **richiesto anche da un solo Consigliere**.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente/ssa. Tale verbale è conservato nel Libro dei verbali ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 27

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie.

Il Consigliere decade se ingiustificatamente non si presenta a **tre (3)** riunioni consecutive o dopo **sei (6)** mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario può essere cooptato, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio Direttivo; diversamente, alla prima Assemblea dei Soci utile si può provvedere alla reintegra del/ei componente/i del Consiglio decaduto/i; il/i nuovo/i eletto/i rimane/rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. **La quota**

massima di sostituzioni è fissata in un terzo (1/3) dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai cinque settimi (5/7) dei Consiglieri.

Il/La Presidente/ssa del Consiglio Direttivo decaduto o dimissionario convocherà in tempi ragionevoli l'Assemblea dei soci per l'elezione dei membri del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 27 bis

Il Collegio dei Garanti, se previsto, è composto da tre (3) membri o comunque da un numero dispari di componenti diverso da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello Statuto e del Regolamento e sull'inosservanza delle Delibere. Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti dal Collegio, ai sensi dell'Articolo 9. Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

Articolo 28

Il Collegio dei Sindaci Revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'Art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il **Collegio dei Sindaci revisori** composto da un **minimo di 1 a un massimo di 3 componenti**, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

Le cariche di Consigliere e Sindaco Revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'Art. 2399 (Cause ineleggibilità e decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'Art. 2397 c. 2 del Codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità;

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2000, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli Art. 5, 6, 7 e 8 del CTS ed attesta che il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci.

Le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel Libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 29

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 28, nei casi previsti dall'Art. 30 del CTS, l'Associazione:

- a) potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- b) ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

NORME DI SCIOGLIMENTO

Articolo 30

Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i **quattro quinti dei soci** aventi diritto al voto, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà essere comunque deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

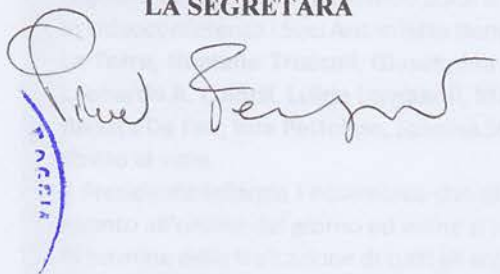
In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le modalità stabilite da un Collegio di liquidatori appositamente costituito e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'Art. 50 del CTS. È esclusa in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONI FINALI

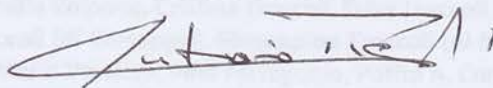
Articolo 31

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal Regolamento interno, decide l'Assemblea dei Soci a norma dello Statuto, del CTS, del Codice civile e delle vigenti leggi.

LA SEGRETARA



IL PRESIDENTE



AGENZIA ENTRATE-UFFICIO DI FOGGIA

E' allegato all'atto privato registrato

il **03 MAG 2023** al N. **503** Serie 3^a

Per il Dirigente Titolare



L'ADDETTO AL FRONT OFFICE (*)

Michela BERARDI

l'oper delega del Direttore Provinciale Michele GAMMAROTA